ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 –
C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 –
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
RECANTE LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE DI CUI ALL'ART. 52, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36/2023

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
VISTO il DPR 445/2020 nello specifico l'art. 71 "Modalità dei controlli" così come modificato dal DL 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 (semplificazioni dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID);
VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante il Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.lgs. 209/2024, e in particolare **VISTI** gli articoli: 15, 16,17, 50 comma 1 lettera d), 53, 62, l'All. I.2, l'All. II.1;
VISTO in particolare l'art. 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, recante le "Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti";

VISTO l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che recita "*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*";
VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 ai sensi del quale "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e non automatiche di cui all'art. 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all' articolo 100 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO altresì che le Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 36/2023, sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, il quale dispone che "*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*";
RITENUTO necessario procedere all'adozione di un apposito Regolamento d'Istituto finalizzato a disciplinare le modalità ed i criteri che codesta Amministrazione scolastica si obbliga ad osservare per l'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro;
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»;

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1
PRINCIPI GENERALI

1. L'Istituzione scolastica, in attuazione dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, affiderà i contratti pubblici agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata l'assenza delle cause di esclusione espressamente definite dal Codice e, in particolare, delle cause di esclusione, automatica e non automatica, di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Le cause di esclusione, automatica e non automatica, di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative ed integrano di diritto i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e tutti i documenti emessi dall'Amministrazione scolastica nell'ambito e/o con riferimento alle procedure di affidamento di

contratti pubblici. Pertanto, sono considerate nulle di diritto e non apposte le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione ovvero quelle che dispongono deroghe alla disciplina di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Fermi i necessari requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94 e 95, nonché l'abilitazione professionale necessaria per l'esercizio di particolari attività, la Stazione appaltante può introdurre dei requisiti di ordine speciale, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenuto conto dell'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
4. Tutte le ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e, ove richiesti dalla Stazione appaltante, dall'art. art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o di concessione.

Art. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è stato adottato ai sensi e per gli effetti degli dall'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e reca la disciplina delle modalità e dei criteri che l'Amministrazione scolastica osserverà per lo svolgimento dei controlli a campione mediante sorteggio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dall'operatore economico ai sensi degli artt. 94 95 e, ove previsto, ai sensi dall'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, relativamente alle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.
2. I controlli sono finalizzati a garantire la massima trasparenza, neutralità, efficacia, protezione dei dati personali e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la repressione di eventuali condotte anomale o abusive in relazione alle procedure di affidamento di cui al richiamato art. 50, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000,00 euro, che saranno autorizzate da codesta Amministrazione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e sino al termine di efficacia delle sue disposizioni (art. 11).

TITOLO II - VERIFICHE A CAMPIONE MEDIANTE SORTEGGIO

Art. 3
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *a)* e *b)*, D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione appaltante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà emesse nell'osservanza di quanto disposto agli artt. 45 e 46 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*". La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà gli operatori economici dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, gli stati, i fatti e le qualità richiesti dalla Stazione appaltante ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi. Gli stati, i fatti e le qualità

oggetto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dagli operatori economici sono documentabili e certificabili dalla Pubblica Amministrazione e sostituiscono in tutto e per tutto i certificati.

3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere rilasciate da ciascun operatore economico utilizzando la modulistica all'uopo trasmessa e/o messa a disposizione dall'Amministrazione scolastica. Le dichiarazioni dovranno essere debitamente datate, sottoscritte e, se nel caso, compilate da ciascun operatore economico con i dati e le informazioni richieste dalla Stazione appaltante. Le dichiarazioni, inoltre, dovranno essere trasmesse a cura di ciascun operatore economico secondo le modalità ed i termini espressamente indicati dalla Stazione appaltante.
4. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse alla Stazione appaltante da ciascun operatore economico non potranno essere in alcun modo parziali, condizionate, indeterminate o modificate, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.
5. L'Amministrazione scolastica, in qualità di Stazione appaltante, si impegna a predisporre la modulistica di cui al comma 3 della presente disposizione, nell'osservanza di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e, in particolare, delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inserendo:
   a. le specifiche formule previste per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
   b. il richiamo alle sanzioni di cui all'art. 75 D.P.R 445/2000;
   c. il richiamo alle sanzioni penali di cui all'articolo 76 D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero.
6. La Stazione appaltante si impegna:
   a. a richiedere mediante autodichiarazione soltanto le informazioni ed i dati relativi a stati, fatti e qualità dell'operatore economico interessato che siano strettamente necessari per il perseguimento delle specifiche finalità per le quali vengono acquisite, nell'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 36/2023;
   b. ai sensi di quanto disposto all'art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 presentate dagli operatori economici interessati, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, se necessario, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 4
TIPOLOGIA DI CONTROLLI

1. Ferma la facoltà dell'Amministrazione scolastica di procedere ai controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti di tutti gli operatori economici affidatari nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *a)* e *b)*, D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, la Stazione appaltante potrà procedere ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici affidatari nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *a)* e *b)*, D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, previo sorteggio di un campione individuato secondo le modalità e i criteri disciplinati dal presente Regolamento.

2. In caso di controlli a campione, la Stazione appaltante procederà ad effettuare due tipologie di controlli:
   a. un **controllo mediante sorteggio post affidamento**: in tale ipotesi, la Stazione Appaltante, con riferimento ad ogni singola procedura di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 euro autorizzata durante il periodo di efficacia del presente Regolamento (art. 11), procederà a verificare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà prodotte dall'affidatario, nell'osservanza delle modalità di sorteggio, dei criteri e dei termini di seguito disciplinati (art. 7);
   a. un **controllo mediante sorteggio annuale**: in tale ipotesi, la Stazione Appaltante, con riferimento a tutte le procedure di importo inferiore a 40.000,00 euro autorizzate durante il periodo di efficacia del presente Regolamento (art. 11), procederà a verificare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà prodotte da tutti gli operatore economici con i quali l'Amministrazione scolastica ha sottoscritto un apposito contratto di appalto di lavori, servizi e forniture, nell'osservanza delle modalità di sorteggio, dei criteri e dei termini di seguito disciplinati (art. 8).

Art. 5
MODALITA' DI SORTEGGIO

1. Con riferimento alle tipologie di controllo indicate nel precedente articolo 4, il sorteggio delle autodichiarazioni da sottoporre a controllo sarà eseguito utilizzando il codice alfanumerico univoco di identificazione della procedura di affidamento di cui trattasi, cd. "*ID Appalto*", rilasciato in maniera sequenziale ed automatica dalla piattaforma di approvvigionamento digitale in fase di acquisizione del CIG.
2. Il codice alfanumerico *ID Appalto* è rinvenibile in Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), nella pagina "*Dettaglio Appalto*", accanto alla dicitura "*Numero Gara*". La Stazione appaltante e gli operatori economici interessati potranno visualizzare in qualsiasi momento il codice alfanumerico *ID Appalto* della procedura in rilievo entrando nella BDNCP. In particolare, dopo aver individuato la procedura di interesse, previo inserimento del CIG e/o di altri dati identificativi della stessa, occorrerà selezionare il CIG della procedura stessa. A questo punto, si aprirà in automatico la pagina "*Dettaglio Appalto*", che contiene nella sottosezione "Bando" il "*Numero Gara*", ossia il codice alfanumerico *ID Appalto* della procedura in rilievo.
3. Trattasi di codici alfanumerici generati in maniera sequenziale ed automatica dal sistema digitale, rispetto ai quali non vi è alcuna possibilità di modifica, controllo, alterazione o manomissione da parte degli operatori economici e della Stazione appaltante; per tali ragioni codesta Amministrazione ritiene quindi di assumere il codice alfanumerico ID Appalto come elemento essenziale di base per l'individuazione mediante sorteggio casuale del campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo, in quanto le sopra descritte modalità di generazione del codice alfanumerico ID Appalto garantiscono la massima trasparenza, integrità e la maggiore sicurezza delle operazioni di sorteggio.

Art. 6
UFFICIO RESPONSABILE PER I CONTROLLI

1. Ai sensi del disposto all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il soggetto responsabile dell'effettuazione delle operazioni di controllo è individuato
   - per i controlli mediante sorteggio post affidamento, nel Dirigente scolastico, in qualità di Responsabile unico del Progetto (RUP), o, se diverso, nel soggetto nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) nell'ambito della specifica procedura di affidamento diretto di cui

trattasi;

- per i controlli mediante sorteggio annuale, nel Dirigente scolastico.

2. Al soggetto responsabile delle operazioni di controllo competono tutte le attività di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici affidatari. Allo stesso soggetto responsabile del controllo competono, altresì, le funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di controllo e le decisioni conseguenti alle verifiche effettuate, nonché l'esecuzione di tutti gli adempimenti funzionali al regolare svolgimento delle operazioni di controllo.
3. Nello svolgimento delle attività di controllo, il soggetto responsabile assicurerà l'utilizzo di mezzi idonei per verificare la certezza e l'affidabilità della fonte di provenienza delle dichiarazioni, oltre alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui dovessero venire in possesso o a conoscenza durante lo svolgimento di tali attività.
4. In particolare, il soggetto responsabile delle operazioni di controllo potrà richiedere alle Amministrazioni competenti, centrali o periferiche, le informazioni, i documenti e/o i dati necessari per l'espletamento dei controlli, e potrà raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie anche attraverso l'utilizzo di banche dati, strumenti informatici e telematici, laddove disponibili, al fine di garantire la tempestività ed efficienza delle operazioni di controllo, assicurando in ogni caso la riservatezza dei dati personali dei soggetti interessati, ferma l'osservanza di quanto disposto all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
5. In ordine alle modalità di svolgimento delle verifiche, per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia a quanto previsto nel Regolamento acquisti dell'Istituto scolastico.

Art. 7
CONTROLLI MEDIANTE SORTEGGIO POST AFFIDAMENTO

1. I **controlli mediante sorteggio post affidamento** saranno effettuati dalla Stazione appaltante con riferimento ad ogni singola procedura di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 euro autorizzata durante il periodo di efficacia del presente Regolamento (art. 11), sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà prodotte dall'operatore economico affidatario.
2. Le autodichiarazioni da sottoporre a controllo saranno individuate dalla Stazione appaltante utilizzando il codice alfanumerico univoco di identificazione della procedura di affidamento di cui trattasi, cd. ID Appalto, generato in fase di acquisizione del CIG. In particolare, la Stazione appaltante procederà a verificare solo le autodichiarazioni dell'operatore economico affidatario il cui codice alfanumerico ID Appalto presenta quale ultima cifra un valore corrispondente al numero 1 (uno) oppure al numero 2 (due).
3. Le operazioni di sorteggio saranno avviate dalla Stazione appaltante entro e non oltre 15 giorni la data di affidamento, salvo che norme speciali di legge non dispongano termini diversi. E' riconosciuto comunque alla Stazione appaltante il diritto di prevedere termini diversi rispetto a quello di cui innanzi; in tal caso, la deroga dovrà essere espressamente prevista dalla Stazione appaltante nei documenti della procedura di affidamento di cui trattasi.
4. I controlli verranno effettuati mediante verifica della rispondenza a verità di quanto dichiarato dall'operatore economico affidatario, nonché mediante verifica della conformità, ideologica e materiale, della copia documentale da quest'ultimo eventualmente prodotta rispetto alla documentazione originale acquisita dalla Stazione appaltante.

Art. 8

CONTROLLI MEDIANTE SORTEGGIO ANNUALE

1. I **controlli mediante sorteggio annuale** saranno effettuati dalla Stazione appaltante con riferimento a tutte le procedure di importo inferiore a 40.000,00 euro autorizzate durante il periodo di efficacia del presente Regolamento (art. 11), sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà prodotte da tutti gli operatori economici affidatari con i quali l'Amministrazione scolastica ha sottoscritto un apposito contratto di appalto di lavori, servizi e forniture.
2. Le autodichiarazioni da sottoporre a controllo saranno individuate dalla Stazione appaltante utilizzando il codice alfanumerico univoco di identificazione della procedura di affidamento di cui trattasi, cd. ID Appalto, generato in fase di acquisizione del CIG. In particolare, la Stazione appaltante procederà a verificare le autodichiarazioni prodotte degli operatori economici affidatari nell'ambito delle procedure di affidamento il cui codice alfanumerico ID Appalto presenta quale ultima cifra un valore corrispondente al numero 1 (uno) oppure al numero 2 (due).
3. I controlli mediante sorteggio annuale saranno effettuati sulle autodichiarazioni prodotte dagli operatori economici affidatari che rappresentano almeno il 20% (venti percento) degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro autorizzati dall'Amministrazione scolastica durante il periodo di efficacia del presente Regolamento (art. 11).
4. Qualora il numero degli affidatari sorteggiati ai sensi del precedente comma 3 sia superiore al 20% (venti percento) degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro autorizzati dall'Amministrazione scolastica durante il periodo di efficacia del presente Regolamento (art. 11), la Stazione Appaltante procederà ad eseguire i controlli nei confronti di tutti gli operatori economici affidatari così individuati.
5. Qualora il numero degli affidatari sorteggiati ai sensi del precedente comma 3 sia inferiore al 20% (venti percento) degli affidamenti diretti autorizzati dall'Amministrazione scolastica durante il periodo di efficacia del presente Regolamento (art. 11), l'Amministrazione scolastica procederà a sorteggiare gli operatori economici affidatari il cui codice alfanumerico ID Appalto presenta quale ultima cifra un valore corrispondente al numero 3 (tre) oppure al numero 4 (quattro), etc., sino al raggiungimento della soglia del 20 (venti percento) degli affidamenti diretti autorizzati dall'Amministrazione scolastica durante il periodo di efficacia del presente Regolamento (art. 11), fermo in ogni caso quanto previsto dal precedente comma 3.
6. Le operazioni di sorteggio annuale saranno avviate dalla Stazione appaltante almeno 15 giorni prima della perdita di efficacia del presente regolamento, salvo che norme speciali di legge non dispongano termini diversi.
7. I controlli verranno effettuati mediante verifica della rispondenza a verità di quanto dichiarato dall'operatore economico affidatario, nonché mediante verifica della conformità, ideologica e materiale, della copia documentale da quest'ultimo eventualmente prodotta rispetto alla documentazione originale acquisita dalla Stazione appaltante.

Art. 9
ESITO DEI CONTROLLI

1. Con riferimento ad entrambe le suindicate tipologie di controllo, le operazioni si intenderanno concluse non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sui dati e le informazioni da verificare.
2. Qualora nel corso delle operazioni di controllo venga accertata la rispondenza a verità di quanto dichiarato dall'operatore economico interessato, nonché la conformità, ideologica e materiale, della copia documentale da questi prodotta rispetto alla documentazione originale acquisita d'ufficio e/o richiesta all'interessato dalla Stazione appaltante, il controllo si intenderà concluso

con esito positivo.

3. Qualora a seguito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico affidatario, la Stazione appaltante procederà nell'osservanza di quanto disposto al comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 10
DISPOSIZONI FINALI

1. Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.
2. Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento acquisiti dell'Istituto scolastico. Per quanto non espressamente disposto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle norme di legge in materia di certificazioni e autocertificazioni, con particolare riferimento al D.P.R. n. 445/2000, alla Direttiva 14/2011 ed alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11
ENTRATA IN VIGORE E TERMINE DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il **15°** (quindicesimo) **giorno** successivo alla data della sua pubblicazione e cesserà la propria efficacia decorso un anno solare dalla data della sua pubblicazione.

Art. 12
PUBBLICITA'

Il presente Regolamento è pubblicato nelle sezioni Albo online e Amministrazione trasparente, e nella sezione del sito web dell'Istituzione Scolastica all'uopo dedicata: https://www.ic1Belluno.edu.it/

Al Dirigente Scolastica

Dott.ssa Fatima Palazzolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto N.